

LINEE GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO DELLE AZIENDE DI SUINI CHE APPLICANO CONDIZIONI DI STABULAZIONE CONTROLLATA

1. PREMESSA

La Commissione Europea, con il Regolamento (CE) 2075/2005, ha posto in essere l'obbligo della ricerca sistematica della *Trichina* nei suini macellati, mediante un esame di laboratorio. L'Intesa Stato-Regioni del 10 maggio 2007 ha definito le linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 2075/2005.

Nelle suddette disposizioni sono previste le condizioni per la individuazione di "aziende ufficialmente esenti da *Trichina*" e che tali aziende, qualora allevano esclusivamente suini destinati all'ingrasso e alla macellazione, "sono esentate dall'esame destinato ad individuare la presenza di *Trichina*".

Con il Regolamento (CE) 216/2014, che modifica in parte il Regolamento (CE) 2075/2005, si definisce un nuovo tipo di allevamento suino, i cosiddetti allevamenti a "**condizione di stabulazione controllata**" per i quali è previsto che ogni anno siano sottoposte ad esame per accertare la presenza di *Trichine* tutte le carcasse di scrofe riproduttrici e verri riproduttori o almeno il 10 % delle carcasse di animali destinati alla macellazione.

Le presenti linee guida definiscono le procedure per l'acquisizione da parte degli allevamenti suinicoli del riconoscimento di aziende che applicano "**condizioni di stabulazione controllata**".

Tali procedure rappresentano un procedimento basato sulla valutazione del rischio, che permette di incrementare il profilo di efficienza (a parità, o probabilmente con un aumento dell'efficacia) di questa importante attività preventiva nei confronti della salute pubblica.

Al fine di incrementare il controllo del livello di rischio, alle linee guida per il riconoscimento delle aziende che applicano la "condizione di stabulazione controllata" sarà affiancato un programma di sorveglianza della fauna selvatica (allegato IV.cap. II. punto A, del Reg. CE 2075/2005) che si allega alla presente e ne diventa parte integrante

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E DISPOSIZIONI

- Regolamento CE 854/2004 della Commissione del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (Allegato I, Capo IX, Lettera C);
- Regolamento CE 2075/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichina* nelle carni;
- Intesa Stato-Regioni n. repertorio 941CSR dd. 10 maggio 2007, concernente linea guida per la corretta applicazione del Regolamento (CE) 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichinella* nelle carni;
- Delibera di Giunta Regionale n. 56:"Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente linee guida per la corretta applicazione del Regolamento CE 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *trichinella* nelle carni (Repertorio atti n. 94/CSR) del 10 maggio 2007. RECEPIMENTO"
- Regolamento CE 216/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che modifica, in parte, il Regolamento CE 2075/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005.

3. DEFINIZIONI:

1) Azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo, anche all'aria aperta, in cui i suini, anche da ingrasso destinati alla macellazione, sono tenuti, anche temporaneamente, allevati o commercializzati.

2) Condizioni di stabulazione controllata: un tipo di allevamento nell'ambito del quale i suini sono sottoposti a titolo permanente a controlli da parte dell'operatore alimentare per quanto riguarda l'alimentazione e le condizioni di stabulazione.

3) Comparto: un gruppo di aziende che applicano condizioni di stabulazione controllata

4) Trichina: qualsiasi nematode appartenente alle specie del genere *Trichinella*.

4. RICONOSCIMENTO UFFICIALE DI UN AZIENDA O DI UN COMPARTO PER L'APPLICAZIONE DI CONDIZIONI DI STABULAZIONE CONTROLLATA:

A. Gli operatori del settore alimentare, al fine di ottenere il riconoscimento ufficiale di "Azienda a condizione di stabulazione controllata", sono tenuti a rispettare le seguenti condizioni:

a) aver adottato tutte le precauzioni pratiche nella costruzione e nella manutenzione degli edifici per impedire ai roditori, ad altri tipi di mammiferi e agli uccelli carnivori l'accesso agli edifici nei quali sono tenuti gli animali;

b) applicare un programma di lotta contro i parassiti, in particolare i roditori, in modo da prevenire l'infestazione dei suini. L'operatore deve conservare la documentazione relativa al programma richiesta

dall'autorità competente;

c) garantire che tutti i mangimi provengano da stabilimenti di produzione che rispettano i principi descritti nel regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio;

d) conservare i mangimi destinati a specie a rischio di *Trichine* in silos chiusi o in altri contenitori inaccessibili ai roditori. Tutti gli altri mangimi devono essere sottoposti a trattamento termico o prodotti e immagazzinati nel rispetto delle disposizioni dell'autorità competente;

e) garantire che gli animali morti vengano tempestivamente raccolti, identificati e trasportati in conformità degli articoli 21 e 22 del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'allegato VIII del Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione;

f) informare l'autorità competente in caso di presenza di una discarica in prossimità dell'azienda. L'autorità competente valuta quindi il rischio connesso alla presenza della discarica e decide se l'azienda può essere riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata;

g) garantire che i lattonzoli provenienti dall'esterno e i suini acquistati siano nati e allevati in condizioni di stabulazione controllata;

h) garantire che i suini siano identificati in modo che sia possibile la tracciabilità fino all'azienda;

i) introdurre nuovi animali nell'azienda solamente nel caso in cui provengano da aziende ufficialmente riconosciute per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata;

j) nessun animale ha accesso a strutture esterne a meno che l'operatore dell'azienda alimentare non sia in grado di dimostrare all'autorità competente, in base ad un'analisi dei rischi, che il periodo, le strutture e le condizioni dell'accesso all'esterno non costituiscono un pericolo di introduzione di *Trichine* nell'azienda stessa.

B. Gli operatori del settore alimentare delle aziende ufficialmente riconosciute per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata informano le autorità competenti nel caso in cui una o più condizioni di cui al punto A non siano più rispettate o qualora siano intervenuti cambiamenti che potrebbero compromettere la qualifica dell'azienda.

C. Le autorità competenti degli Stati membri possono riconoscere un'azienda o una categoria di aziende solo a condizione di aver verificato il soddisfacimento delle condizioni di cui al punto A.

5. PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO UFFICIALE DELLE AZIENDE SUINE CHE APPLICANO CONDIZIONI DI STABULAZIONE CONTROLLATA.

a) Compiti del Responsabile dell'azienda

Al fine di ottenere il riconoscimento ufficiale di azienda che applica "condizioni di stabulazione controllata" il proprietario dovrà presentare apposita domanda scritta, indirizzata al Servizio Sanità Animale della ASReM in cui si trova l'allevamento, utilizzando l'apposito modello (allegato A).

Nella domanda il responsabile dell'allevamento deve dichiarare:

- 1) i dati anagrafici completi della propria azienda
- 2) di rispettare le condizioni previste dall'allegato IV, cap.1 del Regolamento (CE) 216/2014.
- 3) di essere a conoscenza degli obblighi previsti dall'art.9 del Regolamento (CE) 216/2014.

b) Compiti del Servizio di Sanità Animale

Il Servizio di Sanità Animale dell'ASREM, a seguito di specifica richiesta, verifica, previo controllo ufficiale, il rispetto delle condizioni previste dall'allegato IV, cap.1 del Regolamento (CE) 216/2014, e, in caso di riscontro favorevole, conferisce all'azienda la "**qualifica ufficiale di azienda che applica la condizione di stabulazione controllata**".

Nel caso invece in cui sussistono carenze nel rispetto delle condizioni previste dall'allegato IV, cap.1 del Regolamento (CE) 216/2014, il Servizio di Sanità Animale prescriverà le misure necessarie al fine di ottemperare alle misure previste dal sopracitato allegato, concedendo un tempo congruo per l'adeguamento e sottoponendo l'azienda a nuova verifica.

6. ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO

Al Servizio di Sanità Animale dell'ASREM è conferito il compito di ispezione le aziende ufficialmente riconosciute per l'applicazione delle condizioni di stabulazione controllata. Il Servizio Veterinario ASREM provvede ad ispezionare annualmente le aziende ufficialmente riconosciute che hanno applicato condizioni di stabulazione controllata. La frequenza delle ispezioni può variare in base all'analisi del rischio prendendo in considerazione, ove presenti, le precedenti contaminazioni e prevalenze della malattia e tenendo conto anche dei risultati dell'andamento del programma di controllo della fauna selvatica adottato contestualmente al presente regolamento. I Servizi Veterinari assicurano che siano sottoposte ad esame per accertare la presenza di *Trichine* tutte le carcasse di scrofe riproduttrici e verri riproduttori o almeno il 10 % delle carcasse di animali destinati alla macellazione. Siano sottoposte ad esame sistematico tutte le

carcasce provenienti da aziende non ufficialmente riconosciute per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata.

7. PROGRAMMA DI MONITORAGGIO.

Tenendo conto dell'andamento del programma di controllo della fauna selvatica adottato contestualmente alle presenti Linee Guida nonché dell'andamento epidemiologico della malattia nel Paese, la Regione Molise si riserva di predisporre un Programma di Monitoraggio dei suini domestici provenienti da aziende ufficialmente riconosciute per l'applicazione delle condizioni di stabulazione controllata, al fine di verificare che tale popolazione animale sia effettivamente esente da *Trichine*. Nel Programma di monitoraggio dovranno figurare la frequenza dei test, il numero degli animali da sottoporre a controllo e il piano di campionamento, come previsto dall'art 11 del reg.216/2014.

8. RITIRO DELLA QUALIFICA UFFICIALE RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DI CONDIZIONI DI STABULAZIONE CONTROLLATA.

Nel caso in cui i risultati delle ispezioni condotte dimostrino che le condizioni di cui all'allegato IV non sono più soddisfatte, il servizio di Sanità Animale dell'ASREM procede immediatamente alla revoca della qualifica ufficiale dell'azienda come previsto dall'art. 12 punto 1 del Regolamento (CE) 216/2014.

Nel caso in cui i suini provenienti da un'azienda ufficialmente riconosciuta per l'applicazione delle condizioni di stabulazione controllata risultino positivi al test di individuazione delle *Trichine*, il Servizio Veterinario ASREM revoca la qualifica ufficiale delle aziende e procede immediatamente ad applicare le misure previste all'art.12 punto 2 del medesimo Regolamento.

A seguito della revoca della qualifica, è possibile, per tali aziende, ottenere nuovamente il riconoscimento ufficiale una volta che i problemi identificati siano stati risolti e sia stato comprovato il rispetto dell'allegato IV, cap.1 del Regolamento (CE) 216/2014.

Programma di controllo e monitoraggio della fauna selvatica per rilevare la presenza di *Trichinella spp.* nelle popolazioni di animali selvatici

1) Premessa

In Italia e nella maggior parte dei paesi dell'Unione Europea, i serbatoi naturali dei nematodi del genere *Trichinella* in ambiente silvestre sono rappresentati dai carnivori selvatici quali la volpe rossa (*Vulpes vulpes*), il lupo (*Canis lupus*); i mustelidi (tasso, *Meles meles*; faina, *Martes foina*) e dal cinghiale (*Sus scrofa*). Diversa comunque è la suscettibilità di questi mammiferi alle due specie di *Trichinella* prevalenti in Europa. Infatti, mentre i carnivori sono il serbatoio principale di *Trichinella britovi* (presente in Italia), i cinghiali sono il serbatoio principale di *Trichinella spiralis* (attualmente non presente in Italia). Il nostro paese è costantemente a rischio di introduzione di questa specie di *Trichinella* attraverso l'importazione di cinghiali provenienti da zone infette dell'Europa orientale. Inoltre, sebbene il cinghiale sia meno suscettibile dei carnivori all'infezione da *T. britovi*, questo patogeno zoonotico può infettare comunque i cinghiali e rappresentare un'importante fonte di infezione per l'uomo. Pertanto, ai fini del monitoraggio della possibile introduzione di *Trichinella spiralis* e della prevalenza di *T. britovi*, nelle attività di campionamento dovrà essere considerato anche il cinghiale.

2) Aspetti di conservazione della fauna selvatica legati ai campionamenti per ricerca di *Trichinella spp.*

Tra le specie considerate come potenziali popolazioni bersaglio del campionamento vengono prese in considerazione principalmente la volpe, il cinghiale e mustelidi e i ratti rinvenuti morti e le specie riportate al punto 5). Pur essendo la volpe una specie cacciabile, l'attività venatoria può comportare solo un prelievo che non ne comprometta significativamente la densità e le dinamiche di popolazione (legge n. 157/92, art. 1, comma 2). In casi specifici, singolarmente individuati, è possibile effettuare un prelievo di specie selvatiche con l'obiettivo di diminuire la densità di popolazione per attenuare il loro impatto sulle attività produttive o sulla salute pubblica (legge n. 157/92 art. 19, comma 2), ma questo prelievo deve essere attentamente programmato sulla base di dati ecologici quantitativi, giustificato scientificamente, e comunque non deve essere tale da compromettere la sopravvivenza delle relative popolazioni.

Inoltre, le modalità di un eventuale prelievo venatorio o a scopo di controllo devono essere tali da non

disturbare le altre specie animali presenti nel medesimo territorio.

3) Campionamento pianificato nel rispetto della conservazione della fauna selvatica.

Prelevare campioni da carcasse di cinghiali abbattuti a caccia prima della loro immissione sul mercato e di quelli destinati a consumo domestico privato, nonché per quelle commercializzate che debbono transitare presso un centro lavorazione selvaggina autorizzato, il quale assicura la identificazione delle carcasse e sue parti. Il Veterinario ASReM verifica l'efficacia del sistema adottato, nonché invia i campioni al laboratorio per esami con metodo digestivo e loro correlazione con le carcasse;

4) Dimensione del campione proposto

Il campionamento annuale deve permettere di rilevare una prevalenza di infezione del 2.5% con il 95% di probabilità.

Tale campionamento, ripetuto per 5 anni consecutivi con esito costantemente negativo, sarà in grado di dimostrare che la prevalenza media nei 5 anni è rimasta inferiore allo 0,5% con il 95% di probabilità.

5) Modalità di campionamento

1. Territorio di riferimento

In relazione alle caratteristiche della biologia dei carnivori il campionamento dovrà essere effettuato nel territorio dell'intera regione.

Dal punto di vista pratico, poiché generalmente le amministrazioni delegate alla gestione faunistico - venatoria sono le Province, il campione regionale dovrà essere stratificato su base provinciale.

2. Specie campionabili

2.1 Carnivori selvatici

Il campionamento potrà interessare le seguenti specie selvatiche:

- Volpe
- Lupo
- Orso
- Puzzola
- Faina
- Martora
- Donnola
- Tasso

2.2 Carnivori domestici e/sinantropi

- Ratto
- Cornacchia grigia
- Taccola
- Ghiandaia
- Gazza
- Cane randagio

L'unica specie tra quelle elencate che presenta un buono stato di conservazione è la volpe. Quindi, per tutte le specie, con l'esclusione della sola volpe, si tratterà di un campionamento passivo mediante raccolta ed esame degli esemplari rinvenuti morti. A tal fine dovrà essere svolta a cura delle ASReM opera di sensibilizzazione delle guardie forestali, della polizia provinciale e dei cacciatori perchè provvedano a raccogliere e consegnare tutti gli esemplari rinvenuti morti.

Per quanto riguarda la volpe, in quanto specie cacciabile, il campione potrà includere anche esemplari abbattuti nel corso di abbattimenti selettivi o nel corso di specifiche attività di controllo autorizzate dalle amministrazioni responsabili.

Il numero dei campionamenti verrà fatto sulla base della distribuzione della popolazione selvatica (stime a cura delle Province e del Servizio Veterinario ASReM UOC Igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche) e sulla base dei prelievi venatori storici (numero di controlli eseguiti sui cinghiali) e numero delle volpi e animali rinvenuti morti sul territorio regionale

Qualora il numero degli animali selvatici sottoposti a controllo risultasse basso, dovranno essere definite, in accordo con le Amministrazioni provinciali e con le Associazioni venatorie, specifiche attività di abbattimento selettivo delle volpi al fine di integrare il campione raccolto.

3. Cinghiale

Per rilevare la presenza di *Trichinella britovi* o l'introduzione di *Trichinella spiralis* in Italia, tutti i cinghiali abbattuti nel corso dell'attività venatoria dovranno essere sottoposti all'esame per *Trichinella*, indipendentemente se destinati al consumo familiare o al commercio.

4. Altre specie di mammiferi

Poiché gli uccelli carnivori e onnivori possono essere infetti da *Trichinella pseudospiralis*, specie zoonotica che infetta anche i mammiferi suidi compresi, i corvidi raccolti ai fini del monitoraggio della West Nile Fever e/ rinvenuti morti e consegnati dal Corpo Forestale dello Stato, possono essere sottoposti anche a ricerca per la *Trichinella*.

6) Prelievo di campioni per l'esame parassitologico

Da ogni cinghiale oggetto di campionamento saranno prelevati matrici secondo il seguente schema:

Sangue: Può essere prelevato al momento dell'abbattimento da parte del cacciatore; nel centro lavorazione il prelievo è rappresentato da coaguli presenti all'interno della carcassa (non mescolati con l'iquido costituito da sangue non coagulato) o dalla cavità cardiaca. Utilizzare contenitore in plastica con

chiusura ermetica.

Diaframma e/o il pilastro del diaframma: in questo caso si prelevi il materiale va prelevato nella zona di transizione tra la parte muscolare e la parte tendinea. Utilizzare doppio sacchetto in plastica con chiusura ermetica. Saranno prelevati inoltre tutti quegli organi che all'esame ispettivo post mortem presentino alterazioni o lesioni che rendano necessari approfondimenti diagnostici

I materiali da prelevare per l'esame trichinoscopico nelle specie diverse dal suino sono indicati nell'ALLEGATO III "Esame di animali diversi dai suini" del Reg. 2075/2005.

Tutti i campioni prelevati dovranno essere mantenuti a T +4° C di refrigerazione fino al conferimento all'IZS di Teramo.

In ogni caso i prelievi di materiali possono essere ridefiniti dal Servizio Veterinario regionale sulla base delle esigenze di verifica del piano in esame.

7) Attività informativa

Le autorità preposte devono sensibilizzare i cacciatori a non abbandonare le carcasse delle volpi dopo aver effettuato il prelievo dei muscoli o di altre parti della carcassa. Infatti l'abbandono delle carcasse o di loro parti degli animali suscettibili a *Trichinella* ed oggetto di attività venatoria, cinghiali inclusi, rappresenta una delle principali cause di aumento della prevalenza di questi parassiti nella fauna selvatica. Anche i rinvenimenti della fauna selvatica rinvenuta morta, a seguito di incidenti stradali, dovrà essere consegnata da parte delle Autorità preposte alla manutenzione delle strade alle Sezioni dell'IZSAM avvisando comunque la ASReM Servizio Veterinario territorialmente competente, oppure per il tramite dello stesso Servizio Veterinario.

8) Il piano di monitoraggio, potrà essere finalizzato, per quanto possibile anche alla ricerca delle ulteriori patologie della fauna selvatica circolanti in ambito regionale.

In particolare, con l'adesione della Regione Molise al PATOM (Piano attuativo per la tutela dell'orso bruno marsicano) sarà data particolare incisività alla ricerca di:

- Brucellosi
- Cimurro e Morbillivirus
- Parvovirus (CPV)
- Pseudorabbia
- Leptosirosi
- Epatite infettiva (CAV1)
- Toxoplasmosi
- Clamidiosi
- Febbre Q
- Bluetongue

Tali ricerche sono considerate prioritarie dall'Azione A2 del progetto "Life Arctos" finalizzato alla conservazione dell'orso bruno marsicano, di cui è stata accertata la presenza anche in territorio molisano.

9) Flusso dei dati

I Reports dell'attività svolta verranno trasmessi dalla BDR ed estratti mensilmente dalla ASReM e inviati annualmente entro il 31 dicembre di ogni anno con un'allegata relazione dell'attività svolta alla Direzione Generale per la Salute Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare che provvederà al successivo invio al Ministero della Salute. Il Servizio Veterinario può predisporre e trasmettere tramite apposita modulistica, la trasmissione dei dati.

REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE
Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza alimentare

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DI AZIENDA DI SUINI CHE APPLICA CONDIZIONI DI STABULAZIONE CONTROLLATA

***Direttore del Dipartimento di Prevenzione
ASREM***

***Direttore del Servizio di Sanità Animale
ASReM***

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente a _____ Via _____ n _____
Codice fiscale _____, legale rappresentante dell'Azienda denominata
_____ sita in _____
via _____ codice aziendale _____ tipologia di
allevamento _____ orientamento _____ produttivo

CHIEDE

che l'Azienda sopra identificata venga riconosciuta quale

AZIENDA CHE APPLICA CONDIZIONI DI STABULAZIONE CONTROLLATA

A tal fine dichiara :

- che nella propria azienda sono rispettate le condizioni previste dall'allegato IV, cap.1 del Regolamento (CE) 216/2014 ,
- di ottemperare regolarmente agli adempimenti previsti per l'aggiornamento dell'anagrafe dei suini,
- di essere a conoscenza degli obblighi previsti dall'art.9 del Regolamento (CE) 216/2014.

Data _____

Firma del Proprietario
